



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.3

OGGETTO:

UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 1 COMMA 557 L. N. 311/2004 - INCARICO DI SCAVALCO D'ECCEDEXZA E NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di gennaio alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTAGNERI Giovanni Battista - Sindaco	Sì
2. BOSCARATO Silvia Beatrice Margherita - Assessore	Sì
3.	
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CASTAGNERI Giovanni Battista assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che

- questo comune avente una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, dal 1 dicembre 2021 è sprovvisto dell'unico dipendente di cat. C Istruttore amministrativo – Responsabile del settore amministrativo e contabile – addetto agli uffici collocato in quiescenza proprio da quella data.
- Con Dgc n.28/2022 è stato approvato il piano triennale delle assunzioni per il triennio 2023/2025 che prevede la sostituzione della dipendente cessata, a far data da metà 2023, e che nello stesso piano è stato previsto l'affiancamento del dipendente neossunto (almeno per le funzioni di contabilità) e la sostituzione con personale cessato fino alla nuova assunzione.
- A seguito di procedura di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs n. 165/01 per recepimento di personale dipendente, profilo istruttore amministrativo cat. C posizione economica C1, con Determinazione del Responsabile Amministrativo n. 50 del 29/09/2023, è stato assunto un nuovo dipendente in sostituzione della sopra citata dipendente cessata;
- Che si impone pertanto l'esigenza di affiancare il dipendente neossunto, almeno per tutto l'anno 2024, con un dipendente di altro ente con competenze specifiche in materia contabile, al fine di affidare allo stesso anche la responsabilità del settore finanziario di questo comune.

ATTESO CHE il Dr. Ezio Sardanapoli –istruttore amministrativo/contabile di Cat. C P.e. C4 Responsabile del Servizio Finanziario del limitrofo Comune di Ala di Stura si è dichiarato disponibile ad assumere il Ruolo di responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune in posizione di scavalco, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo presso l'ente d'appartenenza, per un monte orario pari a max 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004. Scavalco d'eccedenza come meglio definito dalla Corte dei Conti Lombardia con parere n.448/2013

ATTESO CHE:

IL RICORSO a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente.

QUESTO Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie" cfr. Corte dei Conti, Sez. reg.le di controllo per il Veneto, deliber. 17/2008 dell'8 maggio 2008).

IL RICORSO a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

LA SUDETTA norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità che attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

QUEST'ULTIMO non potrà superare, infatti la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

A TAL FINE si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.

CON IL CITATO PARERE della corte dei conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 26.05.2014 che richiama un parere del Consiglio di Stato – Sezione prima- del 11.12.2013 proprio in merito alle problematiche applicative dell'art.1 c.557 della L.311/2004.

ATTESO CHE La sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 23/2016, chiude il cerchio attorno alla computabilità o meno delle spese sostenute per l'utilizzo di personale di altri enti nel limite di cui all'articolo 9, comma 28 del DL 78/2010. Viene infatti ritenuto che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando presso gli enti previsti dal comma 557 della legge 311/2004 vada esclusa dall'ambito applicativo del medesimo articolo 9, comma 28, a condizione che le economie di spesa realizzate dall'ente cedente non concorrano a finanziare spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

ATTESO che il dipendente ha già richiesto l'autorizzazione del Comune di Ala di Stura per l'espletamento del servizio in argomento con le succitate modalità per tutto l'anno 2024;

ATTESO inoltre che lo scrivente Comune di Balme ha provveduto, in data 18/01/2024 con Prot. n. 74, a richiedere a sua volta la stessa autorizzazione all'utilizzo del dipendente, subordinando il suo effettivo utilizzo al nulla osta in tal senso rilasciato dal Comune di Ala di Stura;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009.

Visto il DL 78/2010 come convertito in L.122/2010 che impedisce il trattamento di missione al dipendente.

Visto il parere della Corte dei conti Sez. Unite n. 6/2011 che ha previsto la possibilità di rimborsare al dipendente, che deve servirsi del proprio mezzo per recarsi sul posto di lavoro comandato, l'equivalente del costo del biglietto per l'uso dei mezzi pubblici: oggi, nel caso specifico, quantificabile in €. 10,00.

VISTO inoltre il vigente Regolamento di Contabilità ed il regolamento degli uffici e servizi;

DATO ATTO CHE il dipendente interpellato si è dichiarato disponibile a svolgere le funzioni richieste, fuori orario d'ufficio, e si è convenuto, infatti, il seguente accordo disciplinante i reciproci rapporti economici, giusto quanto prevede l'art. 14 del CCNL citato e quanto suggerito dalla citata Sezione regionale della Corte dei Conti nel parere sopra indicato:

1) Il Comune di Balme ha previsto nel bilancio 2024/26, esercizio 2024, approvato con D.C. n. 25 del 18/12/2023, lo stanziamento necessario per il pagamento diretto al dipendente incaricato della quota di oneri retributivi, contributivi e accessori allo stesso dovuti per le prestazioni del dipendente, calcolati in misura proporzionale al tempo assegnato ed alle ore di lavoro effettivamente svolto e in base al CCNL vigente, per la categoria di inquadramento categoria C, posizione economica C4.

Tenuto conto che al Dr. Sardanapoli sarà attribuita, con decreto sindacale, la Responsabilità dell'Area Finanziaria.

Richiamata la DGC. n.55 del 22.10.2019 con la quale, in seguito a pesatura, si sono determinati i valori delle indennità di posizione delle posizioni organizzative di questo ente ai sensi del CCNL.2016/18.

Visto il 5° c. dell'art.23 del CCNL 2019/2021 dei dipendenti enti locali che dispone:

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

Atteso che in considerazione dell'attuale riorganizzazione si rende indispensabile ridefinire l'indennità di posizione del responsabile del servizio finanziario in € 9.500 (importo massimo consentito dall'art. 17 c. 3 del CCNL del 16/11/22) tale indennità andrà maggiorata del 30% a norma della disposizione contrattuale succitata e riproporzionata alle 12 h settimanali oltre al risultato nella misura che verrà fissata annualmente in sede di contrattazione decentrata.

Si concorda pertanto un compenso orario da tabella contrattuale di € 20,00 (compenso tabellare più spese viaggio forfettarie) per 12 h comprensivo del rimborso spese di viaggio da Ala di Stura a Balme;

Sono comunque fatte salve le disposizioni dell'art. 23 del CCNL 2016/18.

DATO ATTO CHE con il presente incarico questo Ente non rispetta i limiti di spesa di personale così come aggiornati con legge di bilancio 2024

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale, del Responsabile dell'Area Amministrativa e del responsabile del servizio finanziario, sia in merito alla regolarità tecnica che contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di avvalersi, subordinatamente al rilascio del previsto nulla osta da parte dell'Ente di appartenenza (Comune di Ala di Stura), per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, della collaborazione, ex art. 1 comma 557 legge 311/2004, presso l'Ufficio Finanziario del Comune di Balme del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Ala di stura Istruttore amministrativo/ contabile ex cat. C posizione economica C4, per far fronte alla assenza di personale contabile nel comune di Balme e della figura del Responsabile dello stesso ufficio e dell'area amministrativa dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

Di dare atto che lo scavalco, fuori dall'orario d'ufficio, avrà validità con decorrenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e che il Dr. Ezio Sardanapoli presterà la propria attività presso il Comune di Balme per un monte orario medio di circa 12 ore settimanali, e massimo 48 h mensili, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Ala di Stura

Di riconoscere al dipendente extra orario un compenso orario da tabella contrattuale di € 20.00 per 48 h mensili e così circa € 960,00 mensili e salvo conguaglio ore annuale per i periodi di ferie o assenze, oltre € 343,05 mensili per indennità di posizione.

Al dipendente spetterà l'indennità di risultato nella misura stabilita a livello di contrattazione decentrata .

Sono comunque fatte salve le disposizioni dell'art. 23 del CCNL 2019/21.

Di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare, presso l'Ente concedente, il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione allo stesso sottesa.

Di inviare la presente, per opportuna conoscenza, al Comune di Ala di stura e al dipendente interessato ed al Responsabile del Servizio finanziario perché provveda ai conseguenti adempimenti.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

